



**S.p.A. Autovie Venete**

**Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia – Trieste con diramazioni**

**A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro – Pordenone - Conegliano,**

**A34 Villesse - Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di**

**Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli – Venezia Giulia**

**Sede Legale: via V. Locchi, 19 – 34143 Trieste - Tel. 040/3189111**

**Centro Servizi di Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (UD) – Tel 0432/925111**

**Capitale Sociale € 157.965.738,58 i.v. – R.E.A. Trieste 14195**

**Registro Imprese Trieste, P.I. e C.F. 00098290323 – C.C.P. 00283341**

**P.E.C.: [protocollo@pec.autovie.it](mailto:protocollo@pec.autovie.it)**

\*\*\*\*\*

**DETERMINA A CONTRARRE**

**ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Fornitura di Sistema d'Allarme Armadio armi, Polstrada di San Donà di Piave.

Impegno della spesa n. 2819/18 dd. 12/06/2018.

**PREMESSO CHE**

- è necessario provvedere alla fornitura di un Sistema di Allarme Armadio armi

Polstrada di San Donà di Piave, meglio descritta nella nota allegata all'IdiS;

- la fornitura di rende necessaria al fine di adempiere agli obblighi ascritti a Autovie

Venete, nell'ambito della Convenzione per la regolamentazione del Servizio di

Polizia Stradale, e consentire l'eliminazione del presidio notturno, garantendo però

un costante Telecontrollo e Telegestione degli impianti;

- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto;

- la durata della fornitura è fissata in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'Operatore economico.

- l'importo della fornitura è pari a € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00), al netto dell'I.V.A.;

- la fornitura rientra nell'ambito di competenza delle attività dell'Unità Organizzativa Impianti Tecnologici, della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione;

- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 04A. FOR1406. Rilevatori di accesso e presenze, dell'elenco fornitori della Società;

- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 2819/18 dd. 12/06/2018 per un importo di € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00);

- si rende quindi necessario affidare la fornitura all'Operatore economico Sintel Italia S.p.A., per le motivazioni di seguito espresse,

#### CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Patrizio Nussio, giusto Atto di Nomina Atti/3486/16 dd. 09/11/2016;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'ing. Patrizio Nussio, responsabile dell'Unità Organizzativa PEO/PT, così come previsto dall'Ordine di Servizio n. 43 prot. Int./4843 del 23/12/2016;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della lettera a) comma 2, art. 36, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. 15/2018 prot. Int./1115 dd 19/03/2018), all'Operatore economico Sintel Italia S.p.A., in quanto è fornitore esclusivo fin dal 2003 per la Polizia Stradale, per la parte di tecnologia UPR di gestione e controllo degli accessi e di Telepresidio;

- l'Operatore economico non è iscritto alla categoria merceologica 04A. FOR1406.

Rilevatori di accesso e presenze, dell'elenco fornitori della Società;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella Nota allegata all'IdiS;

- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.

#### VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, e in particolare gli articoli 32 e 36;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare l'art. 26;

- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018;

- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, ed in particolare l'art. 7;

- la procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata al dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, con atto autenticato dal notaio Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317,

#### RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto **dall'art. 3** del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, in ragione della procura speciale del 28 novembre 2017, rilasciata con atto autenticato dal notaio Camillo Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317, il dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo Organizzazione ed Innovazione svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto **dall'art. 6** del Regolamento sugli Appalti approvato dal

Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2018, compete alla

Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO**

**IL DIRETTORE**

**DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE**

**DETERMINA**

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi della lettera a), comma 2, art.36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione della fornitura in oggetto;

- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7, del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, la fornitura in oggetto, all'Operatore economico Sintel Italia S.p.A., in quanto è fornitore esclusivo, fin dal 2003, per la Polizia Stradale, per la parte di tecnologia UPR di gestione e controllo degli accessi e di Telepresidio;

- di determinare in € 10.500,00 (euro diecimilacinquecento/00), IVA esclusa, l'importo dell'affidamento;

- la durata della fornitura in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di accettazione dell'ordine da parte dell'Operatore economico;

- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'IdiS, che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura pari all'1 %, dell'intero importo netto contrattuale. Rimane confermato che le penali complessive applicate non potranno eccedere il 10% dell'importo contrattuale, in caso di raggiungimento del predetto limite massimo la scrivente avrà la facoltà di



procedere alla risoluzione del rapporto.


- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs. e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'IdiS n. 2819/18 dd. 12/06/2018 da parte della Direzione Amministrazione e Finanza e Controllo.

\*\*\*\*\*

IL RESPONSABILE IMPIANTI TECNOLOGICI E  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- ing. Patrizio NUSSIO -




Palmanova 12/06/2018

DIREZIONE

SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

IL DIRETTORE

- Dott. Aldo BERTI -



Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 19/07/2018

PEO/PT/br

FACCIATA PRIVA DI  
SCRITTURAZIONE